



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

## **COMUNICATO UFFICIALE n.629 del 24 novembre 2012**

**Consiglio Federale n.3 - Roma, 24 novembre 2012**

### **DELIBERA N.194/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art.18 dello Statuto federale riguardante le attribuzioni dell'Assemblea Generale Straordinaria;
- vista la propria delibera n.117/2012 del 28 e 29 settembre 2012, con la quale viene convocata per il 12 gennaio 2013 la 44ª Assemblea Generale Ordinaria;
- visto l'art.69 dello Statuto federale riguardante la Revisione e le Modifiche allo Statuto;
- visto l'art.27 dello Statuto federale che attribuisce al Consiglio Federale la nomina della Commissione Verifica dei Poteri;

### **DELIBERA**

1. di convocare la 45ª Assemblea Generale Straordinaria per il giorno 12 gennaio 2013, presso l'Hotel Ergife via Aurelia 619, 00165 Roma, alle ore 12.15 in prima convocazione ed alle ore 12.30 in seconda convocazione.

2. ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Preliminari dell'Assemblea

- Lettura del verbale della Commissione Verifica dei Poteri;
- Nomina del Presidente dell'Assemblea;
- Nomina del Vice Presidente dell'Assemblea;
- Nomina del Segretario e del Vice Segretario dell'Assemblea.

Assemblea Generale Straordinaria

Modifica allo Statuto Federale;

La Segreteria Generale comunicherà ai delegati eletti che parteciperanno ai lavori dell'Assemblea, le modifiche allo Statuto federale all'ordine del giorno.

3. COMMISSIONE VERIFICA DEI POTERI

La Commissione Verifica dei Poteri è così composta:

Presidente: Avv. Massimo Garzilli

Componenti effettivi: Avv. Federico Romagnoli; Avv. Massimo De Luccia

Componenti supplenti: Avv. Silvia D'Andria; Dott. Giuseppe Fagnoli

Segretario: Daniela Geremia

In caso di dimissioni od impedimento di componenti nominati, che non permettano di raggiungere il numero minimo previsto dall'art.27 dello Statuto, il Presidente Federale provvederà, in qualsiasi momento, alle sostituzioni.

La Commissione Verifica dei Poteri espleta i propri compiti presso l'Ergife Palace Hotel – Roma, il giorno venerdì 11 gennaio 2013 dalle ore 17.00 alle 22.00.

La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, protrarre il termine di chiusura dei lavori.

#### 4. DOCUMENTI

Per garantire la massima regolarità nelle operazioni di accreditamento dei delegati delle società, degli atleti e dei tecnici, è necessaria l'esibizione di un valido documento di riconoscimento.

### **DELIBERA N.195/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art.79bis del Regolamento Organico riguardante la Consulta Nazionale;

vista la delibera n.117/2012 assunta dal Consiglio Federale in occasione della riunione del 28 e 29 settembre 2012, con la quale viene anticipata al 12 gennaio 2013 la data di celebrazione della 44<sup>a</sup> Assemblea Generale Ordinaria;

visto il regolamento elettorale per l'elezione del Rappresentante della Consulta;

### **DELIBERA**

di convocare la Consulta Nazionale per l'elezione del Rappresentante della Consulta in Consiglio Federale per l'11 gennaio 2013 presso l'Hotel Ergife via Aurelia 619, 00165 Roma, alle ore 19.30 in prima convocazione ed alle ore 20.00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### Preliminari della Consulta

- Lettura del verbale della Commissione Verifica Poteri;
- Nomina del Segretario;
- Nomina della Commissione Scrutatori.

La Commissione Verifica dei Poteri, così composta:

**Presidente:** Marco Zampetti

**Componenti effettivi:** Deborah Lentricchia – Antonia Calcioli

**Componenti supplenti:** Stefano Contestabile – Marco Treppiccioni

**Segretario:** Maurizio Iacobelli

Espleterà i propri compiti presso l'Ergife Palace Hotel in Roma il giorno 11 gennaio 2013 dalle ore 18,30 alle ore 19,30.

La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, protrarre il termine di chiusura dei lavori.

In caso di dimissioni o impedimenti dei componenti nominati, il Presidente Federale provvederà, in qualsiasi momento, alle sostituzioni.

**DELIBERA N.196/2012**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 44 assunta del Presidente Federale in data 25 Ottobre 2012, con la quale è accolta l'istanza presentata dal sodalizio Ad Sunshine BK Team Vieste volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleti di formazione italiana ai giocatori Desantis Francesco Antonio, Devita Giuseppe e Lauriola Michele Giuseppe.

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 44, assunta dal Presidente Federale in data 25 Ottobre 2012.

**DELIBERA N.197/2012**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 46 assunta del Presidente Federale in data 29 Ottobre 2012, con la quale è accolta l'istanza presentata dal sodalizio A.S.D. Collegno Basketball School volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di formazione italiana al giocatore Apruzzi Giovanni;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.46, assunta dal Presidente Federale in data 29 Ottobre 2012.

**DELIBERA N.198/2012**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 47 assunta del Presidente Federale in data 29 Ottobre 2012, con la quale è accolta l'istanza presentata dal sodalizio A.S.D. Pallacanestro Vicenza 2012 volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di formazione italiana al giocatore Franzina Matteo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.47, assunta dal Presidente Federale in data 29 Ottobre 2012.

**DELIBERA N.199/2012**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 48 assunta del Presidente Federale in data 29 Ottobre 2012, con la quale è accolta l'istanza presentata dal sodalizio A.S.D. Basket Mazara volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di formazione italiana al giocatore Anteri Andrea;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 48, assunta dal Presidente Federale in data 29 Ottobre 2012.

**DELIBERA N.200/2012**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 50 assunta del Presidente Federale in data 31 Ottobre 2012, con la quale è accolta l'istanza presentata dal sodalizio A.S.D Pallacanestro Sora volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di formazione italiana al giocatore Ferrari Roberto;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

Di ratificare la delibera n.50 assunta dal Presidente federale in data 31 ottobre 2012.

**DELIBERA N.201/2012**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 51 assunta del Presidente Federale in data 31 Ottobre 2012, con la quale è accolta l'istanza presentata dal giocatore Sidoti Alessandro volta ad ottenere il riconoscimento del secondo anno di attività giovanile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.51 assunta dal Presidente federale in data 31 ottobre 2012.

## **DELIBERA N.202/2012**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della necessità di adeguare gli articoli da 40 a 79 del Regolamento Organico al nuovo testo dello Statuto federale approvato dall'Assemblea Generale del 22 giugno u.s.;

vista la proposta di modifica degli articoli di cui sopra avanzata dalla Commissione Carte federali come da documentazione agli atti;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **D E L I B E R A**

di modificare, con effetto immediato, il testo degli articoli da 40 a 79 del Regolamento Organico come segue:

#### ***TITOLO II - ORGANI FEDERALI CENTRALI***

##### ***CAP. I - IL PRESIDENTE FEDERALE***

#### **Art.40 - Rappresentanza e domicilio legale del Presidente Federale**

1. OMISSIS

#### **Art.41 – Funzioni, compiti e durata** (Del. n.8 C.F. 28/09/2002 – Del. n.93 C.F. 25/10/2002)

1. Il Presidente rappresenta il potere esecutivo della Federazione. Conseguentemente, oltre ai compiti e poteri conferitigli dallo Statuto:

- a) firma gli atti, anche di natura amministrativa, della Federazione;
- b) ~~convoca e presiede~~ **e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza, dei quali fissa l'ordine del giorno;** e ne regola la procedura e le modalità dei lavori del ~~Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;~~
- c) ~~invita esperti e consulenti alle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;~~ **(art. 31, comma 5 dello Statuto)**
- d) partecipa ai lavori di qualsiasi altro Organo o Organismo federale, con diritto di parola ma non di voto, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia;
- e) presiede nella fase preliminare l'Assemblea Generale;
- f) ~~concede la grazia in favore di tesserati che abbiano scontata almeno la metà della pena e non meno di cinque anni, nei casi di radiazione, dall'adozione della sanzione definitiva,~~ **salvo quanto disposto dall'art. 48 comma 20 dello Statuto;** **(art. 49, comma 1 dello Statuto)**
- g) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi della Federazione.

2. ~~Il Presidente Federale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile per un secondo mandato.~~

#### **Art.42 - Dimissioni o temporaneo e definitivo impedimento del Presidente Federale** (Del. n.6 C.F. 26/07/2007)

ABROGATO

## CAP. II - IL CONSIGLIO FEDERALE

### Art.43 - Convocazione

1. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente **federale secondo quanto previsto dall'art.29 , comma 1 dello Statuto.** ~~nella sede, orario e data da questi stabilita almeno quattro volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, anche in via d'urgenza.~~
2. ~~Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedono, con atto scritto e motivato, almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto. La data della riunione del Consiglio Federale deve essere fissata non oltre venti giorni dalla ricezione della richiesta, **come previsto dall'articolo 32 comma 3 dello Statuto.**~~
3. ~~La data della riunione del Consiglio Federale deve essere fissata non oltre venti giorni dalla ricezione della richiesta.~~
4. Salvo il caso di convocazione in via di urgenza, la data e la sede fissata dal Presidente, devono essere comunicate dal Segretario **Generale** almeno dieci giorni prima **e** entro lo stesso termine deve essere comunicato l'ordine del giorno dei lavori. **(uniti comma 5 e comma 6)**

### Art.44 - Ordine del giorno dei lavori e obbligo di partecipazione

1. L'ordine del giorno dei lavori è fissato dal Presidente Federale e comunicato dal Segretario Generale.
2. È in facoltà dei Consiglieri richiedere tempestivamente **entro 3 giorni dalla comunicazione** al Presidente Federale l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno della prima riunione utile.
3. ~~I Componenti del Consiglio **Federale** hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni.~~

### Art.45 - Obbligo di partecipazione e validità delle delibere (Del. n.6 C.F. 26/07/2007)

ABROGATO

### Art.46 - Funzioni ~~e compiti~~ del Consiglio Federale (Del. n.146 C.F. 14/12/2002 – Del. n.334 C.F. 16-17/04/2004 - Del. n.6 C.F. 26/07/2007)

1. I membri del Consiglio Federale ~~lo sono a titolo strettamente personale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato~~ **o delega.**
2. ~~Oltre a compiti e poteri conferitigli dall'art.32 dello Statuto, il Consiglio Federale:~~
  - a) ~~dispone l'ordinamento dei Campionati e, quando non ha delegato altri soggetti, anche la formula dei Campionati, di cui controlla l'andamento mediante il Settore Agonistico (SA);~~
  - b) ~~fissa le quote e i contributi federali, le tasse e le ammende, determinando i provvedimenti per l'inadempienza;~~
  - c) ~~istituisce Comitati e Commissioni a carattere nazionale, locale, settoriale o di categoria, fissandone i compiti, deliberandone le competenze e la struttura, disponendone i limiti di autonomia decisionale, stabilendo i proventi ed esaminandone i rendiconti;~~
  - d) ~~delibera su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza funzionale dell'Assemblea.~~
  - e) ~~in adempimento a quanto previsto dall'art. 32 lettera r dello Statuto, all'inizio del quadriennio olimpico, e per la durata dello stesso, il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, può riconoscere ai Comitati Provinciali costituiti, l'assegnazione dell'Ufficio Tecnico per la gestione di campionati con un numero complessivo di gare non inferiore a 2.000.~~
3. ~~È in facoltà del Consiglio Federale delegare a propri componenti l'esercizio di funzioni ad esso riservate. La delibera di delega deve contenere i limiti e i requisiti specifici per~~

~~l'esplicazione del mandato. (Abrogato perché contrario all'art. 32, comma 6 dello Statuto).~~

#### **Art.47 - Dimissioni di Consiglieri Federali**

ABROGATO

#### **Art.48 - Decadenza del Consiglio Federale**

ABROGATO

#### **Art.49 - Pubblicità delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio Federale e le decisioni adottate dagli organismi statutari operanti nell'ambito federale **sono immediatamente esecutive e** pubblicate mediante Comunicato Ufficiale, firmato dal Segretario Generale **e dal Presidente Federale**. ~~ed entrano in vigore da tale data salvo quelle per le quali~~ **Per alcune deliberazioni** sono previste particolari modalità di notifica oppure **possono essere** rinviate ad epoca successiva **se** esplicitamente indicate **te** nel testo della decisione stessa. Le deliberazioni sono progressivamente numerate **in ordine cronologico** secondo quanto risultante nel ~~processo~~ verbale dei lavori del Consiglio **federale**.
2. ~~Le modifiche all'ordinamento dei Campionati sono predisposte preventivamente in modo che i loro effetti inizino a decorrere dalla stagione agonistica successiva a quella dell'adozione.~~
3. E' facoltà del Consiglio assumere deliberazioni a carattere interno o con riserva di successiva pubblicazione.

#### **Art.50 - Verbale del Consiglio**

1. ~~Le delibere del Consiglio sono riportate in ordine cronologico e numero progressivo nel processo verbale della riunione.~~
2. **Il** ~~Detto~~ ~~processo~~ verbale deve essere approvato dal Consiglio Federale e l'originale, sottoscritto dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, inserito nell'apposita raccolta ufficiale.
3. In sede di approvazione i componenti del Consiglio **federale** hanno la facoltà di fare inserire proprie dichiarazioni.

#### **Art.51 - Modalità procedurali dei lavori**

1. ~~Il Consiglio Federale è presieduto dal~~ **Il** Presidente Federale che regola la discussione sugli argomenti proposti, fissando la durata degli interventi, dichiarando chiusa la discussione **e** adempiendo a quant'altro possa occorrere per una corretta procedura dei lavori.
2. In caso di esame dei regolamenti federali può disporre una generale discussione preliminare, stabilendo una specifica votazione per l'esame dei singoli articoli.
3. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere rese dopo la chiusura della discussione preliminare.
4. ~~In caso di assenza o di impedimento, anche momentaneo del Presidente Federale, presiede la riunione del Consiglio Federale il Vice Presidente Vicario. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo del Vice Presidente Vicario, assume le funzioni l'altro Vice Presidente. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di entrambi i Vice Presidenti, assume le funzioni il Consigliere federale più anziano in carica o, a parità, il più anziano di età. (Abrogato perché presente nello Statuto, art. 14, comma 9)~~

#### **Art.52 - Modalità di votazione**

1. ~~Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Federale presenti alla riunione.~~

2. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Federale. **(Art. 32, comma 5 dello Statuto)**
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria nelle mozioni per fatto personale.
4. La votazione per alzata di mano è prevista per tutti gli altri casi.
5. **Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente federale.**

#### **CAP. IIBIS – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

(Del. n. 8 C.F. 28/09/2002)

**Art.52bis - Composizione e compiti** (Del. n.8 C.F. 28/09/2002)

ABROGATO

**Art.52ter – Convocazione e modalità procedurali** (Del. n.8 C.F. 28/09/2002 – Del. n.16 C.P. 14/03/2003)

ABROGATO

#### **CAP. III - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art.53 - Composizione**

ABROGATO

**Art.54 - Funzioni e compiti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dall'art. 34 **33** dello Statuto.
2. Di ogni riunione e delle relative risultanze, il Collegio redige il relativo verbale, sottoscritto dai componenti.
3. Il **Collegio dei** Revisori dei Conti effettivi ~~possono~~ **può** compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e gli Organismi **centrali e** presso le strutture territoriali della FIP. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente **Federale e al Segretario Generale** della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
4. ~~Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.~~ **Per ogni ispezione e/o accertamento il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà redigere e sottoscrivere il relativo verbale.**
5. ~~I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono tenuti all'osservanza del più scrupoloso segreto d'ufficio.~~

#### **TITOLO II - ORGANI FEDERALI CENTRALI**

##### **CAP. IV – IL SEGRETARIO GENERALE ~~LA SEGRETERIA FEDERALE~~**

**Art.55 – Il Segretario Generale ~~Federale~~** (Del. n.93 C.F. 25/10/2002)

~~[1] La Segreteria Federale è un ufficio della FIP, diretto dal Segretario Generale, che agisce nell'autonomia conferitagli dalla normativa vigente e nei limiti da essa derivanti.~~

~~[2] Le funzioni e i compiti sono regolati dall'art.38 dello Statuto.~~

**[1] Il Segretario Generale svolge le funzioni previste dall'art. 34 dello Statuto.**

### TITOLO III - ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

#### CAP. I - I COMITATI REGIONALI

**Art.56 - Ripartizioni territoriali e sedi dei Comitati Regionali** (Del. n.93 C.F. 25/10/2002 – Del. n.16 C.P. 14/03/2003)

OMISSIS

**Art.57 - Composizione del Consiglio Direttivo Regionale** (Del. n.93 C.F. 25/10/2002- Del. n.6 C.F. 26/07/2007)

ABROGATO

**Art.58 – Convocazione Consiglio Direttivo Regionale e obbligo di partecipazione**

- [1] Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente nella sede, orario e data da questi stabiliti, almeno quattro volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che questi lo ritenga necessario.
- [2] Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della riunione che dirige.
- [3] Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedano, con atto scritto e motivato, almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto. La data della riunione deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta
- [4] Salvo il caso di convocazione in via di urgenza, la data e la sede fissata dal Presidente, devono essere comunicate dal Segretario almeno dieci giorni prima.**
- [5] Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'ordine del giorno dei lavori.** ~~La data della riunione deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.~~
- ~~[6] I componenti del Consiglio Direttivo Regionale hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni.~~

**Art.59 - Obbligo di partecipazione e validità delle delibere** (Del. n.93 C.F. 25/10/2002- Del. n.6 C.F. 26/07/2007)

ABROGATO

**Art.60 - Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo Regionale**

ABROGATO

**Art.61 - Il Presidente del Comitato Regionale** (Del. n.8 C.F. 28/09/2002 - Del. n.6 C.F. 26/07/2007)

- ~~[1] Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Regione. Della gestione ed amministrazione del Comitato Regionale, che presiede, risponde direttamente alla Presidenza ed al Consiglio Federale. Del funzionamento del Comitato Regionale, il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, risponde anche nei confronti dell'Assemblea Regionale.~~
- [2] Il Presidente del Comitato Regionale:
  - a) firma gli atti del Comitato Regionale;
  - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno;
  - c) regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio Direttivo Regionale;
  - d) partecipa ai lavori di tutte le Commissioni Regionali di cui assume automaticamente la presidenza esercitando poteri di controllo sugli atti;

- e) invita esperti e consulenti alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale;
- f) firma l'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale, che presiede nella fase preliminare;
- g) coordina l'attività dei Comitati e dei Delegati provinciali convocando, almeno una volta all'anno, un incontro operativo;
- h) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato Regionale e della Federazione;
- i) **espleta le funzioni previste dall'art.37 dello Statuto federale.**

[3] In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.

~~[4] In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si procede a norma dell'art.26 dello Statuto.~~

**Art.62 - Gestione Commissariale del Comitato Regionale** (Del. n. 8 C.F. 28/09/2002 – Del. n. 93 C.F. 25/10/2002 - Del. n.6 C.F. 26/07/2007 - Del. n.464 C.F. 11/06/2011)

ABROGATO

**Art.63 - Verbale di consegna**

OMISSIS

**Art.64 - Funzionamento**

OMISSIS

**Art.65 - Gli Uffici Tecnici Regionali**

OMISSIS

## *CAP. II - I COMITATI PROVINCIALI*

**Art.66 - Ripartizione territoriale e sede** (Del. n.8 C.F. 28/09/2002)

ABROGATO

**Art.67 - Composizione del Consiglio Direttivo Provinciale** (Del. n.6 C.F. 26/07/2007)

ABROGATO

**Art.68 – Convocazione Consiglio Direttivo Provinciale e obbligo di partecipazione**

[1] Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente nella sede, orario e data da questi stabiliti, almeno quattro volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che questi lo ritenga necessario.

[2] Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della riunione che dirige.

[3] Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedano, con atto scritto e motivato, almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto. La data della riunione dovrà essere fissata non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta

**[4] Salvo il caso di convocazione in via di urgenza, la data e la sede fissata dal Presidente, devono essere comunicate dal Segretario almeno dieci giorni prima.**

**[5] Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'ordine del giorno dei lavori.** ~~La data della riunione deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.~~

**[6] I componenti del Consiglio Direttivo Regionale hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni.**

~~[7] La data della riunione dovrà essere fissata non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.~~

**Art.69 - Obbligo di partecipazione e validità delle delibere** (Del. n.93 C.F. 25/10/2002 - Del. n.6 C.F. 26/07/2007)

ABROGATO

**Art.70 - Funzioni, procedure e compiti**

ABROGATO

**Art.71 - Il Presidente del Comitato Provinciale** (Del. n.6 C.F. 26/07/2007)

a) ~~Il Presidente del Comitato Provinciale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Provincia. Della gestione ed amministrazione del Comitato Provinciale, che presiede, risponde direttamente alla Presidenza e al Consiglio Federale. Del funzionamento del Comitato Provinciale, il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, risponde anche nei confronti dell'Assemblea Provinciale.~~

- a) firma gli atti del Comitato Provinciale;
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno;
- c) regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio Direttivo Regionale;
- d) partecipa ai lavori di tutte le Commissioni Regionali di cui assume automaticamente la presidenza esercitando poteri di controllo sugli atti;
- e) invita esperti e consulenti alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale;
- f) firma l'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale, che presiede nella fase preliminare;
- g) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato Provinciale e della Federazione;
- h) **espleta le funzioni previste dall'art.43 dello Statuto federale.**
- i) ~~In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.~~
- j) ~~In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si procede a norma dell'art.26 dello Statuto.~~

**Art.72 - Gestione Commissariale del Comitato Provinciale** (Del. n. 8 C.F. 28/09/2002 – Del. n. 93 C.F. 25/10/2002 - Del. n.6 C.F. 26/07/2007 )

ABROGATO

**Art.73 - Verbale di consegna**

OMISSIS

**Art.74 - Funzionamento**

OMISSIS

**Art.75 - Gli Uffici Tecnici Provinciali**

OMISSIS

**Art.76 - Decadenza dei Consigli Direttivi Regionali e Provinciali** (Del. n.93 C.F. 25/10/2002)

ABROGATO

### **CAP. III - I COMITATI COMUNALI**

#### **Art.77 - Istituzione dei Comitati Comunali**

ABROGATO

#### **Art.78 - Funzioni, procedure e compiti del Delegato Comunale**

ABROGATO

#### **Art.79 – Corrispettivi per le cariche territoriali (Del. n.6 C.F. 26/07/2007 )**

ABROGATO

### **DELIBERA N.203/2012**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 135/2012, assunta nella riunione del 28 e 29 settembre 2012, con la quale è stato stabilito che la Società che nel Campionato di appartenenza schiererà un numero di atleti non di formazione italiana superiore al massimo previsto sarà sanzionata con l'omologazione della gara per 0-20 a sfavore o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;

considerato che nella delibera sopra citata era stato stabilito anche di conferire mandato alla Commissione Carte federali affinché modificasse il testo dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo – Gare prevedendo la sanzione di cui sopra;

valutata la proposta di modifica avanzata dalla Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di modificare, con effetto immediato, il testo dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare, come segue:

#### **Art. 52 Posizione irregolare di atleta ed allenatore**

[1] La violazione delle norme previste dall'ordinamento dei campionati in tema di partecipazione di atleti/e al di sopra o al di sotto di un limite di età, di atleti/e **stranieri/e o di atleti/e non di formazione italiana** in numero superiore a quello stabilito **dalle norme federali**, di atleti/e in prestito, o di allenatori sprovvisti della prescritta qualifica, determinano la posizione irregolare di atleti, di allenatori o di aiuto allenatori.

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

### **DELIBERA N.204/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

- vista l'istanza presentata dal sig. Onomo Arnaud Freddy Loic, nato in Camerun il 18 marzo 1993, con la quale il medesimo, considerato il curriculum sportivo, la cittadinanza italiana, la residenza sul territorio italiano dal 1997, richiede il riconoscimento della formazione italiana;
- preso atto che l'atleta ha iniziato a giocare a pallacanestro tesserandosi per la FIP all'età di 14 anni e che soltanto per motivi di salute non ha potuto svolgere i 4 anni di attività giovanile richiesti per acquisire lo status di atleta di formazione italiana, maturando solo due anni di attività giovanile federale;
- considerato che l'atleta non è mai stato tesserato per altra Federazione Straniera ed ha pertanto iniziato la sua attività cestistica in Italia;
- ritenuto l'istanza meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di accogliere l'istanza presentata dall'atleta Onomo Arnaud Freddy Loic riconoscendogli lo status di atleta di formazione italiana.

### **DELIBERA N.205/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata, per il tramite della Società A.S.D. Il Globo, dall'atleta Trentini Luciano Mauricio nato il 25 gennaio 1980 in Argentina, volta ad ottenere il riconoscimento della Formazione Italiana;
- letta la relazione agli atti del Consiglio Federale;
- visto l'articolo 32 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- considerato che, l'atleta si è tesserato la prima volta per la FIP a 21 anni;
- constatato il mancato requisito della partecipazione a 4 stagioni in campionato giovanile necessarie ad ottemperare alla previsione normativa in materia;

### **DELIBERA**

di non accogliere l'istanza presentata dall'atleta Trentini Luciano Mauricio volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di Formazione italiana.

### **DELIBERA N.206/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

- vista l'istanza della della società Pall. Schio, partecipante al Campionato di Serie A1 femminile con la quale, in deroga ai vigenti regolamenti, richiede il tesseramento per un'atleta straniera benché lo stesso sia stato presentato oltre i termini previsti;
- ritenuto che dall'esame degli atti ed effettuate le valutazioni sull'istanza non emergono profili di eccezionalità o particolarità del caso che possono condurre alla concessione di una deroga;

### **DELIBERA**

di respingere l'istanza della Pall. Schio con la quale, in deroga ai vigenti regolamenti, richiede il tesseramento per un'atleta straniera oltre i termini previsti.

### **DELIBERA N.207/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la nota della Legadue nella quale si comunica la risoluzione consensuale del contratto tra la Società Orlandina Basket S.r.l. (cod. FIP 050009), partecipante al Campionato di Legadue 2012/2013, e l'atleta Roberto Rullo;
- rilevato che la Società Orlandina Basket S.r.l. risulta non adempiente dal 19 ottobre u.s. a seguito di ingiunzione promossa dall'atleta Albertinazzi Pablo;
- visto che l'articolo 113, comma 2 del Regolamento di Giustizia prevede che in caso di lodo esecutivo non adempiuto *"la parte soccombente non può procedere ad alcun tesseramento di nuovi giocatori o trasferimento di atleti che, qualora posti in essere non hanno effetto ai fini sportivi, ad eccezione dei rinnovi di autorità (art. 9 R.E. Tess.) e dei passaggi di categoria (art. 11 R.E. Tess.)"*;
- rilevato che nel richiamato articolo nulla è previsto riguardo la risoluzione contrattuale di un atleta professionista;
- considerato che la risoluzione contrattuale, pur non costituendo un nuovo tesseramento od un trasferimento, permette lo svincolo dell'atleta con la Società e la possibilità di tesseramento con altra affiliata eludendo di fatto il limite previsto dall'art.113 R.G.;
- ritenuto opportuno consentire alle Società inadempienti ex art.113 del Regolamento di Giustizia di trasferire atleti ad altre affiliate, fermo restando il divieto di effettuare nuovi tesseramenti di atleti;

### **DELIBERA**

di prendere atto della risoluzione contrattuale tra la Società Orlandina Basket S.r.l. e l'atleta Rullo Roberto;

di prevedere, con effetto immediato, che in caso di lodo esecutivo la Società soccombente possa trasferire i propri atleti nei limiti previsti dal Regolamento Esecutivo Tesseramento, fermo restando il divieto di procedere ad alcun tesseramento di nuovi giocatori e che qualora posto in essere abbia effetto ai fini sportivi, ad eccezione dei rinnovi di autorità (art. 9 R.E. Tess.) e dei passaggi di categoria (art. 11 R.E. Tess.);

di conferire mandato alla Commissione Carte federali al fine di prevedere il relativo adeguamento normativo.

### **DELIBERA N.208/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo statuto e i regolamenti federali
- visto il ricorso pervenuto a mezzo mail in data 31.10.2012 con cui la Società Pol. N.R. Milazzo chiede ai sensi dell'art.32 bb) dello Statuto al Presidente Federale/Consiglio Federale di *"non ratificare i risultati dell'Assemblea Territoriale Fip Sicilia del 19 ottobre 2012, dichiarando la nullità/illegittimità della stessa"* per le ragioni esposte nel detto ricorso;
- visto l'art. 32 lett. bb) dello Statuto Federale a mente del quale il Consiglio Federale *"esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee territoriali per l'elezione dei componenti dei propri organi direttivi"*;
- ritenuto che il ricorso della società si appunta sul suo mancato inserimento nell'elenco delle società aventi diritto a voto formato in ragione della assemblea elettiva regionale che si sarebbe tenuta il 19.10.2012, e sulle responsabilità, che, in merito, avrebbe avuto il Presidente del Comitato Regionale Siciliano;
- considerato che tali censure non possono essere proposte dinanzi al Consiglio Federale o al Presidente federale ai sensi dell'art.32 lett. bb) dello Statuto poiché attengono a presunti vizi degli atti prodromici alla assemblea da farsi valere ai sensi del Regolamento Organico nei modi e termini ivi previsti dinanzi agli Organi competenti a decidere;
- ritenuto che non è prevista nella normativa federale la ratifica da parte del Consiglio Federale delle deliberazioni assunte dalle assemblee territoriali;
- tenuto conto dei risultati acquisiti a seguito della assemblea elettiva siciliana e considerato che, senza entrare nel merito della fondatezza di quanto dedotto dalla società istante, la singola unità di voto nella sua titolarità non sarebbe stata idonea a incidere sui detti risultati;
- ritenuto che le censure circa il comportamento del Presidente del Comitato Regionale sono, a seguito di esposto della società medesima, oggetto di accertamento da parte della Procura Federale;

### **DELIBERA**

respingere l'istanza della società Pol. N.R. Milazzo.

### **DELIBERA N.209/2012**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta di modifica degli articoli 21, 23, 29, 32, 48 e 55 e l'istituzione della terza norma transitoria dello Statuto FIP avanzata dalla Commissione Carte federali d'intesa con la Segreteria Generale;
- sentita la relazione del Presidente della Commissione carte federali in cui rende noto che tali modifiche, a seguito dell'eventuale approvazione, verranno anche sottoposte al vaglio informale dei competenti uffici del CONI per quanto di competenza;
- ritenuto opportuno conferire mandato al Presidente federale per assumere eventuali deliberazioni a seguito di emendamenti richiesti dal CONI senza necessità di ratifica successiva;

## DELIBERA

di approvare le modifiche degli articoli 21, 23, 29, 32, 48 e 55 e l'istituzione della terza norma transitoria dello Statuto federale come segue:

### Art. 21 – Determinazione dei delegati e diritto di voto delle Affiliate

- [1] OMISSIS
- [2] Ogni Affiliata, oltre all'anzidetto voto di base, avrà diritto all'attribuzione dei seguenti voti, sempre riferiti all'anno sportivo precedente a quello della convocazione dell'Assemblea Generale:
- a) **a)** per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, il massimo Campionato professionistico maschile: n. 35 ~~(trentacinque)~~ **50 (cinquanta)** voti;
  - b) ~~per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al secondo Campionato professionistico maschile: n. 32 (trentadue) voti;~~
  - e) **b)** per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al massimo Campionato nazionale femminile: n. 10 (dieci) voti;
  - d) **c)** per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al primo Campionato nazionale dilettantistico maschile: n. 10 (dieci) voti;
  - e) **d)** per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al secondo Campionato nazionale dilettantistico maschile ed al secondo Campionato nazionale femminile: n. 5 (cinque) voti;
  - f) **e)** per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, a qualsiasi altro Campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile: n. 1 (un) voto.
- In aggiunta ai voti assegnati come previsto al comma [1] e al presente comma, alle Affiliate sono attribuiti gli ulteriori seguenti voti:
- a) 5 voti per l'Affiliata Campione d'Italia del primo Campionato professionistico e dilettantistico maschile e del massimo Campionato nazionale femminile;
  - b) 2 voti per tutte le Affiliate vincitrici del titolo italiano giovanile nazionale di categoria maschile e femminile;
  - c) 2 voti per tutte le Affiliate vincitrici di Coppe Europee organizzate dalla F.I.B.A.
- I voti aggiuntivi di cui al presente comma verranno attribuiti a condizione che le gare e i Campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento. L'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

- [3] OMISSIS

\*\*\*\*\*

### Art. 23 - Poteri di rappresentanza e di delega

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] Almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale, le Affiliate partecipanti ~~sia al primo che al secondo~~ **al** Campionato professionistico, con votazione da svolgersi in un'unica sede, in separati collegi elettorali a livello nazionale, esprimono un numero di delegati all'Assemblea Generale pari ad 1 delegato ogni 100 voti spettanti.
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS
- [9] OMISSIS
- [10] OMISSIS
- [11] OMISSIS
- [12] OMISSIS

\*\*\*\*\*

**Art. 29 - Il Presidente federale**

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [4bis] Il Presidente Federale può proporre appello, nell'interesse della Federazione, avverso tutti i provvedimenti emessi dagli Organi di giustizia federale.**
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS

\*\*\*\*\*

**Art. 32 - Compiti del Consiglio federale**

- [1] omissis
- [2] Il Consiglio Federale, in particolare:
  - a) omissis
  - b) omissis
  - c) omissis
  - d) omissis
  - e) nella prima riunione successiva alle elezioni elegge nel suo seno i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli tra tutti i Consiglieri federali eletti dall'Assemblea;
  - f) omissis
  - g) omissis
  - h) omissis
  - i) omissis
  - j) omissis
  - k) omissis
  - l) omissis
  - m) omissis
  - n) omissis
  - o) omissis
  - p) omissis
  - q) omissis

- r) omissis
- s) omissis
- u) omissis
- v) omissis
- w) omissis
- x) omissis
- y) omissis
- z) omissis
- aa) omissis
- bb) omissis
- cc) omissis
- dd) omissis
- ee) omissis
- ff) omissis

\*\*\*\*\*

#### **Art. 48 – Principi generali della giustizia federale**

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS
- [9] OMISSIS
- [10] OMISSIS
- [11] OMISSIS
- [12] OMISSIS
- [13] OMISSIS

[14] Nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia federale, **o ai collegi arbitrali**, non può prendere parte a qualsiasi titolo chi, riveste ruoli in Organi, Organismi, Settore, Comitati e Commissioni federali centrali e/o Territoriali **tranne che nei casi inerenti la funzione istituzionale rivestita in ambito federale.**

- [15] OMISSIS
- [16] OMISSIS
- [17] OMISSIS
- [18] OMISSIS
- [19] OMISSIS
- [20] OMISSIS
- [21] OMISSIS

\*\*\*\*\*

#### **Art. 55 - La Commissione Giudicante Nazionale (C.G.N.)**

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS
- [9] OMISSIS

[10] OMISSIS

[11] La C.G.N., in composizione collegiale, è altresì competente ad esaminare i reclami contro ogni altro provvedimento di Organo federale, il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo; **le delibere del Presidente federale e del Consiglio federale non sono impugnabili in ambito endofederale.** ~~o ne sia esplicitamente esclusa l'impugnabilità.~~

[12] OMISSIS

[13] OMISSIS

\*\*\*\*\*

#### CAPO IV

#### GLI ORGANISMI FEDERALI TERRITORIALI

\*\*\*\*\*

#### **Terza norma transitoria**

[1] L'applicazione di quanto stabilito all'art. 21 comma 2 lettera a) entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2013.

[2] Nel caso di eventuale Assemblea Straordinaria celebrata nel corso della stagione sportiva 2013/2014, le Società partecipanti al secondo Campionato professionistico nella stagione sportiva 2012/2013, avranno diritto, oltre al voto di base, all'attribuzione dei voti aggiuntivi previsti dall'articolo 21 comma 2 lett. b).

Di conferire mandato al Presidente federale per assumere eventuali deliberazioni a seguito di emendamenti richiesti dal CONI senza necessità di ratifica successiva.

#### **DELIBERA N.210/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata necessaria la modifica dell'articolo 20 del Regolamento di Giustizia per garantire che un tesserato squalificato per una o più gare in un Campionato non vi partecipi ad altro titolo eludendo il provvedimento sanzionatorio;

considerata altresì necessaria la modifica dell'articolo 40bis del Regolamento di Giustizia per adeguare il testo alle regole di iscrizione a referto del Campionato di Divisione Nazionale A;

vista la pronuncia della Corte federale resa nota con il Comunicato Ufficiale n.526 del 6 novembre 2012 – Corte federale n.18 a seguito della quale si rende necessario modificare il testo dell'articolo 64 del Regolamento di Giustizia;

ritenuto di dover emendare l'articolo 116 del Regolamento di Giustizia al fine di equiparare la posizione delle Affiliate a quelle dei tesserati poiché il comma 2 lettera a), prevede che il ricorso per ingiunzione contenga (a pena di nullità) il nome, cognome e domicilio dell'istante ovvero la denominazione e nome del legale rappresentante e la sede facendo evidentemente intendere che il ricorrente può essere anche una società;

- vista la proposta di modifica degli articoli 12, 40bis, 64 e 116 del Regolamento di Giustizia avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia come da documentazione agli atti;
- acquisito il parere favorevole della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di modificare con effetto subordinato all'approvazione del CONI, gli articoli 12, 40bis, 64 e 116 del Regolamento di Giustizia come segue:

### **Art. 12 Squalifica (delibera n.316 C.F. 10/05/2008)**

[1] La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività federale o sociale **diretta ed indiretta, a qualsiasi titolo**, per un determinato numero di gare dello stesso campionato o di altra manifestazione ufficiale.

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

### **Art. 40bis Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare (delibera n.347 C.F. 24/06/2007 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011)**

[1] OMISSIS

[2] La violazione dell'obbligo di iscrizione a referto di 10 **atleti/e** giocatrici nei Campionati di Serie A1 e A2 Femminile **e Divisione Nazionale A** è punita secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 9 R.E. Gare.

[3] OMISSIS

### **Art. 64 Competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali (delibera n.102 C.F. 26/09/2009 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010)**

[1] I Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali o i loro supplenti sono competenti:

a) OMISSIS

b) OMISSIS

c) ad adottare, per le infrazioni alle norme emanate dal Settore Minibasket, commesse dai Responsabili dei Centri Minibasket o dagli Istruttori, le seguenti sanzioni:

- ammonizione;

- deplorazione;

- sospensione.

**La sospensione di cui al comma precedente consiste nel divieto di svolgere le attività connesse allo specifico incarico ricoperto ed è comminata per un periodo di tempo non inferiore a sette giorni e non superiore a tre anni.**

Per le infrazioni che comportano l'adozione del provvedimento della radiazione i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali rimettono gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale. Rimettono, altresì, gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale nel caso in cui uno o più tesserati Minibasket commettano delle infrazioni in concorso con altri tesserati appartenenti ad altre categorie.

d) OMISSIS

[2] OMISSIS

**Art. 116 Istanza di ingiunzione** (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] Su ricorso del tesserato o **della Affiliata** che afferma di essere creditore nei confronti di una **società** Affiliata di una somma di danaro, liquida ed esigibile, dovuta a titolo di corrispettivo, compenso o rimborso spese, risultante da accordo redatto in forma scritta, datato e sottoscritto dalle parti, può essere pronunciato provvedimento di ingiunzione

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS

[9] OMISSIS

[10] OMISSIS

**DELIBERA N.211/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.210/2012 assunta in data odierna con la quale è stato modificato l'articolo 40bis del Regolamento di Giustizia;

considerato opportuno modificare l'articolo 49 del Regolamento Esecutivo Gare armonizzandolo con l'emendato articolo 40bis del Regolamento di Giustizia e con le Disposizioni Organizzative Annuali vigenti in merito alle sanzioni derivanti dall'iscrizione a referto di un numero di giocatori inferiori a dieci;

vista la proposta di modifica dell'articolo 49 del Regolamento Esecutivo Gare avanzata dalla Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 49 del Regolamento Esecutivo Gare come segue:

**Art. 49 Partecipazione di atleti a gare** (del. n.466 CF 11/06/11)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS

[9] E' fatto divieto alle Società partecipanti ai Campionati di Serie A1 ed A2 femminile e **Divisione Nazionale A** di iscrivere a referto un numero di atlete/i inferiori a dieci. Le Società in difetto saranno sanzionate con un'ammenda, per ogni **atleta** giocatrice non iscritta/o a referto, fissata dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

**DELIBERA N.212/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.34, assunta dal Presidente Federale il 2 ottobre 2012, con la quale, a parziale rettifica di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013, si rendono note le nuove formule dei Campionati Nazionali Femminili a.s. 2012/2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.34, assunta dal Presidente Federale in data 2 ottobre 2012.

**DELIBERA N.213/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.38, assunta dal Presidente Federale il 12 ottobre 2012, con la quale, a parziale rettifica di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013, si rendono note la nuova composizione dei gironi e le nuove formule per il Campionato di Serie B Femminile a.s. 2012/2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.38, assunta dal Presidente Federale in data 12 ottobre 2012.

**DELIBERA N.214/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.53, assunta dal Presidente Federale il 16 novembre 2012, con la quale si autorizza il Comitato Regionale Molise a sottoscrivere i doppi utilizzi anche per il Campionato di Promozione Maschile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.53, assunta dal Presidente Federale in data 16 novembre 2012.

### **DELIBERA N.215/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta della Lega Basket Femminile inerente la formula e le date di svolgimento della Coppa Italia di serie A1, A2 e A3 femminile anno sportivo 2012/2013 che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

acquisito il parere favorevole espresso dal Settore Agonistico;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare la formula e le date di svolgimento della Coppa Italia di serie A1, A2 e A3 femminile come da documento allegato per formarne parte integrante e sostanziale.

### **FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A1**

**Squadre partecipanti:** dalla prima alla quarta classificata al termine del girone di andata del Campionato Italiano Femminile di Serie A1.

#### **Accoppiamenti:**

Gara 1: 3<sup>a</sup> classificata contro 2<sup>a</sup> classificata;

Gara 2: 4<sup>a</sup> classificata contro 1<sup>a</sup> classificata;

Gara 3: vincente gara 1 contro vincente gara 2;

**Periodo:** 9/10 marzo 2013

#### **Regolamento:**

Qualsiasi Ente, Comitato, Associazione, Società potrà presentare la propria candidatura ad ospitare la manifestazione finale "Final Four"; tale candidatura dovrà pervenire presso gli uffici della Lega entro la data che da questa verrà indicata.

Sarà data precedenza alle richieste pervenute dalle squadre di Serie A1 ed in particolare dalle squadre qualificatesi per la Final Four.

In caso di richieste presentate da più squadre partecipanti alla Final Four la manifestazione verrà assegnata per sorteggio.

La società organizzatrice dovrà attenersi a tutto quanto previsto dal Regolamento Manifestazioni della LegA Basket Femminile.

Nel caso in cui non ci fossero candidature per l'organizzazione della Coppa Italia la sede sarà scelta dalla Legabasket e le società partecipanti dovranno accollarsi le relative spese.

Per tutto quanto non previsto ed espressamente indicato vigono i Regolamenti F.I.P.

### **FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A2**

**Squadre partecipanti:** le squadre classificatesi al 1° e 2° posto di ciascun girone al termine del girone di andata del Campionato Italiano Femminile di Serie A2.

#### **Accoppiamenti:**

Gara 1: 1<sup>a</sup> classificata Gir. A contro 2<sup>a</sup> classificata Gir. B;

Gara 2: 1<sup>a</sup> classificata Gir. B contro 2<sup>a</sup> classificata Gir. A;

Gara 3: vincente gara 1 contro vincente gara 2;

**Periodo:** 27-28 Marzo 2013

#### **Regolamento:**

Qualsiasi Ente, Comitato, Associazione, Società potrà presentare la propria candidatura ad ospitare la manifestazione; tale candidatura dovrà pervenire presso gli uffici della Lega entro la data del 31 Gennaio 2013.

Sarà data precedenza alle richieste pervenute dalle squadre di Serie A2 ed in particolare dalle squadre qualificatesi per la Final Four.

In caso di richieste presentate da più squadre partecipanti alla Final Four la manifestazione verrà assegnata per sorteggio.

La società organizzatrice dovrà attenersi a tutto quanto previsto dal Regolamento Manifestazioni della LegA Basket Femminile.

Nel caso in cui non ci fossero candidature per l'organizzazione della Coppa Italia la sede sarà scelta dalla Legabasket e le società partecipanti dovranno accollarsi le relative spese.

Per tutto quanto non previsto ed espressamente indicato vigono i Regolamenti F.I.P.

### **FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A3**

**FINAL EIGHT** (data di svolgimento 4-5-6 gennaio 2013): si qualificano le sei squadre che, al termine del girone di andata, si sono classificate ai primi due posti di ogni girone e le due terze con il migliore quoziente punti nel girone di andata (punti in classifica/gare giocate) o, in caso di parità, con il migliore quoziente canestri totale. In caso di ulteriore parità tra le terze classificate, le due partecipanti saranno sorteggiate presso la sede della LegA.

Le 8 squadre sono classificate tenendo conto del quoziente punti ottenuto al termine del girone di andata o, in caso di parità, del quoziente canestri totale. Per dirimere un'ulteriore parità, sarà effettuato il sorteggio presso la sede della LegA. La griglia dei quarti di finale sarà composta come di seguito: *disegno schema playoff* (prima - ottava, quarta-quinta, terza-sesta, seconda – settima)

Per tutto quanto non previsto ed espressamente indicato vigono i Regolamenti F.I.P.

I costi saranno così suddivisi: Viaggio ed ospitalità (fino alla cena di Venerdì esclusa) a carico delle squadre partecipanti; Ospitalità dalla cena di venerdì 4 gennaio fino al pranzo di domenica 6 Gennaio a carico della società organizzatrice.

### **DELIBERA N.216/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il contributo di tesseramento stabilito per le atlete over 26 e per le atlete provenienti da federazione straniera, partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili, come da C.U. contributi n. 1774 del 9 giugno 2012;
- vista la proposta presentata dalla LegA Basket Femminile con il quale si richiede, per l'anno sportivo 2012/2013, la suddivisione degli introiti pervenuti dal tesseramento delle atlete over 26 e delle atlete provenienti da Federazione Straniera, come da allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di distribuire, per l'anno sportivo 2012/2013, i fondi pervenuti dal tesseramento delle atlete over 26 e delle atlete provenienti da Federazione Straniera, come di seguito riportato:

Il totale del contributo maggiorato, decurtato del contributo previsto per il tesseramento, verrà suddiviso, nella misura di euro 80.000,00, fra le squadre partecipanti alle Finali Nazionali Giovanili (Under 15, Under 17 e Under 19);

L'importo rimanente verrà così suddiviso:

- 60% alle società partecipanti al Campionato di Sviluppo (A3);
- 7% da suddividere fra le Società, prima e seconda classificata, (due terzi ed un terzo) delle Finali Nazionali Giovanili (Under 15, Under 17 e Under 19);
- 10% da suddividere tra le tre società di A1 che utilizzeranno, con il maggiore minutaggio, le atlete di formazione italiana Under 22.  
Il minutaggio verrà calcolato dalla LegA Basket Femminile prendendo in considerazione le gare della fase di qualificazione sino alla quart'ultima gara del girone di ritorno.  
Il premio non verrà concesso in caso di retrocessione e verrà assegnato alla squadra subito seguente.
- 7% verrà suddiviso tra le società di A2 che partecipano alle Finali Nazionali Giovanili (Under 15, Under 17 e Under 19);
- 16% alla LegA Basket Femminile.

### **DELIBERA N.217/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento Esecutivo Gare in cui si disciplinano le ripetizioni delle gare non disputate o non portate a termine;

- esaminata la delibera n. 307 del 24 gennaio 2011 con la quale si stabilisce che nel caso in cui una gara sia interrotta terminato il 2° quarto, in occasione della ripetizione, se sancita dal Giudice Sportivo competente, la gara riprenderà dal tempo e punteggio risultante all'atto dell'interruzione;
- vista la proposta del rappresentante della consulta con cui chiede di poter limitare gli effetti della delibera n.307 sopracitata ai soli Campionati Nazionali, prevedendo che i Campionati Regionali siano gestiti come previsto dal Regolamento Esecutivo gare;
- ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di limitare, con effetto immediato, l'applicazione della delibera n.307 del 24 gennaio 2011 ai soli Campionati Nazionali Dilettanti.

### **DELIBERA N.218/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il C.U. n.589 del 20 novembre 2012, GSN n.158 con il quale è stato reso pubblico il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale con il quale ha escluso la Società Eagles S.S. D.R.L. (cod. fip 52578) partecipante al Campionato di Divisione Nazionale A a.s. 2012/2013;
- preso atto che a seguito del provvedimento di esclusione di cui sopra deve essere rivista la formula del Play Out che determinerà le retrocessioni al Campionato di Divisione Nazionale B a.s. 2013/2014;
- visto che l'attuale formula del Campionato di DNA a.s. 2012/2013 prevede una fase di Play Out tra l'undicesima e la diciassettesima squadra il cui esito è ininfluenza per la permanenza al Campionato di DNA a.s. 2013/14;
- ritenuto opportuno conferire mandato al Presidente Federale per la formulazione della nuova fase di play out per il Campionato di Serie DNA;

### **DELIBERA**

di conferire mandato al Presidente Federale, senza necessità di ratifica, di approvare la rivisitazione della fase di play out per il Campionato di Serie DNA che il Settore Agonistico elaborerà in collaborazione con le leghe di competenza.

### **DELIBERA N.219/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.40 assunta dal Presidente Federale in data 23 ottobre 2012 con la quale concede all'allenatore Andrea Tona, già tesserato "in esclusiva" nel Campionato di A3/F a cui prende parte la Società New Polibasket A.S.D. (Codice FIP 001176), di essere tesserato gare, nel Campionato U13/M, per la società ASD Pallacanestro Vicenza 2012.

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.40, assunta dal Presidente Federale in data 23 ottobre 2012.

### **DELIBERA N.220/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.41 assunta dal Presidente Federale in data 23 ottobre 2012 con la quale concede alla società A.S.Dil. San Martino (Codice FIP 007508) di tesserare gare come Responsabile del Settore Giovanile "non in esclusiva", nell'anno sportivo 2012/2013, l'allenatore Pierluigi Cardin (tessera C.N.A. 014500).

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.41, assunta dal Presidente Federale in data 23 ottobre 2012.

### **DELIBERA N.221/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.433 dell'11 giugno 2011, con la quale è stato introdotto il nuovo percorso formativo per l'acquisizione della qualifica "Istruttore Giovanile", e n.158 del 23-24 settembre 2011 con la quale sono state parzialmente modificate le disposizioni precedentemente approvate;

considerato che in occasione della Consulta dei Presidenti delle Commissioni Regionali Allenatori, tenutasi a Roma il 30 settembre 2012, tutti i Presidenti hanno manifestato la necessità di una parziale modifica del nuovo percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di "Istruttore Giovanile" recentemente introdotto;

preso atto che il Consiglio Direttivo C.N.A., nella riunione del 22 ottobre 2012, in parziale accoglimento delle richieste pervenute dai Presidenti delle Commissioni Regionali Allenatori ha deciso di permettere agli Istruttori di Base che, a partire dal luglio 2014, non sostenessero o non superassero l'esame abilitativo per l'acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile, di poter continuare ad allenare nei Campionati giovanili regionali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di concedere agli Istruttori di Base che, a partire dal luglio 2014, non sostenessero o non superassero l'esame abilitativo per l'acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile, di poter continuare ad allenare nei Campionati giovanili regionali.

### **DELIBERA N.222/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art.28 del Regolamento C.N.A. e le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2012/2013;

considerato che il Sig. Sandro Sinigaglia (Tessera C.N.A. 019916) risulta tesserato "in esclusiva", in qualità di Capo Allenatore, nel Campionato di A3/F a cui è iscritta la Società A.S.D. Basket Sarcedo (Codice FIP 009056);

vista l'istanza con la quale il Sig. Sandro Sinigaglia chiede di essere tesserato gare, nei Campionati U14 e U19/F, per la ASD Pallacanestro Femminile Schio (Codice FIP 002219);

acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo C.N.A.;

ritenuto opportuno accogliere l'istanza;

### **DELIBERA**

di concedere all'allenatore Sandro Sinigaglia, già tesserato "in esclusiva" nel Campionato di A3/F a cui prende parte la Società A.S.D. Basket Sarcedo (Codice FIP 009056), di essere tesserato gare, nei Campionati U14 e U19/F, per la società ASD Pallacanestro Femminile Schio (Codice FIP 002219).

### **DELIBERA N.223/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.43 assunta dal Presidente Federale in data 25 ottobre 2012 con la quale decide di accogliere l'istanza di tesseramento del Signor Maurizio Bartocci per la società SCAFATI BASKET che decorrerà da quando verranno poste in essere le procedure previste a tale scopo dalla attuale normativa federale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.43, assunta dal Presidente Federale in data 25 ottobre 2012.

### **DELIBERA N.224/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'articolo 14 del Regolamento del C.N.A. prevede che gli allenatori tesserati che abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del C.N.A.;

esaminata la proposta del Presidente del C.N.A. volta al riconoscimento della qualifica di Allenatore Benemerito all'Allenatrice Nidia Pausich ed all'Allenatore Roberto Pittana;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di concedere all'Allenatrice Nazionale Nidia Pausich ed all'Allenatore di Base Roberto Pittana, la qualifica di Allenatore Benemerito.

### **DELIBERA N.225/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;

preso atto del processo di riorganizzazione della struttura territoriale F.I.P.;

visto che negli artt.10 e 38 del Regolamento C.N.A. si fa riferimento alle Commissioni Provinciali Allenatori;

ritenuta la proposta del Presidente C.N.A. meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di modificare, con effetto immediato, gli artt.10 e 38 del Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato:

#### **Art.10 / COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI**

La Commissione Provinciale Allenatori (C.P.A.) è composta da un Presidente e da due membri proposti dal Consiglio Provinciale d'intesa con il Consiglio Direttivo Regionale e nominati dal Consiglio Direttivo del C.N.A.

Il Presidente e i due componenti devono essere tesserati C.N.A.

Ove il Comitato Provinciale non è dotato di autonomia amministrativa la Commissione Provinciale Allenatori (C.P.A.) sarà sostituita da un Delegato, proposto e nominato come previsto dal comma precedente.

La Commissione Provinciale Allenatori ha il compito di collaborare con il Consiglio Direttivo del Consiglio Regionale in applicazione dei programmi stabiliti dal C.N.A., ed in particolare:

- a) indire, organizzare e svolgere le riunioni provinciali relative al programma di aggiornamento, al fine di promuovere l'aggiornamento tecnico degli allenatori operanti nella provincia;
- b) informare la Commissione Regionale Allenatori, secondo le modalità e tempi da questa indicati, su istanze, osservazioni e proposte dei tesserati della provincia;
- c) registrare le presenze alle riunioni di aggiornamento degli allenatori;
- d) organizzare i corsi per Allievi Allenatori.

Il Presidente della Commissione Provinciale ha l'obbligo, quando ne viene espressamente richiesta la presenza, di partecipare alle riunioni della Commissione Regionale.

### **Artt.11 - 37/Omissis...**

### **Art. 38 / ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI RINNOVO TESSERAMENTO C.N.A.**

Sono esonerati dal pagamento della quota annuale per il rinnovo del tesseramento C.N.A.:

- I Consiglieri Federali eletti;
- Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo del C.N.A.;
- I Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali F.I.P.;
- I Presidenti/Delegati delle Commissioni Regionali e Provinciali C.N.A.;
- Lo staff tecnico dei Corsi Nazionali;
- Gli Allenatori Benemeriti;
- Gli Allenatori Benemeriti di Eccellenza;
- I Formatori Nazionali;
- Gli Allenatori ed i Preparatori Fisici del Settore Squadre Nazionali, con regolare contratto.
- I Referenti Tecnici Territoriali (RTT) e i Preparatori Fisici Territoriali (PFT).

### **DELIBERA N.226/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 37, assunta dal Presidente Federale in data 11 ottobre 2012, con la quale è stato nominato il sig. Ezio Luigi Cipolat Commissario liquidatore del Comitato Provinciale di Gorizia fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, con l'incarico di provvedere alla chiusura amministrativa del Comitato.

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.37, assunta dal Presidente Federale in data 11 ottobre 2012.

### **DELIBERA N.227/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Comunicato Ufficiale 1774 del 9 giugno 2012, relativo ai contributi a carico delle società non professionistiche e centri minibasket, nel quale viene disciplinato al punto 3.2 il perfezionamento dei diritti ai Contributi NAS che recita "...si concretizza l'adempimento quando si porta a compimento, anche avvalendosi di società satellite, un qualsiasi campionato giovanile federale (U/13,U/14,U/15,U/17,U/19), disputando almeno 14 gare o comunque il limite massimo previsto per il campionato al quale si partecipa, e avendo tesserato almeno 15 atleti di cui 10 a titolo definitivo, 1 allenatore di categoria ed 1 dirigente oltre ai 2 inclusi nella tassa di affiliazione";
- vista la richiesta avanzata, tramite mail, in data 19 novembre 2012 dal Sig. Enrico Ragnolini presidente della Consulta, su proposta dei Presidenti Regionali, di portare da 10 a 20 il numero di atleti a titolo definitivo in età giovanile ed eliminare l'obbligatorietà delle 14 gare in lista R;
- considerata favorevole l'iniziativa proposta di cui sopra;

### **DELIBERA**

di disciplinare la maturazione dei diritti ai Contributi NAS, per il solo anno sportivo 2012/2013, portando a compimento, anche avvalendosi di società satellite, un qualsiasi campionato giovanile federale (U/13,U/14,U/15,U/17,U/19) disputando il limite massimo di gare previsto per il campionato al quale si partecipa.

### **DELIBERA N.228/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della volontà da parte del Settore Minibasket di nominare i Coordinatori Tecnici Territoriali del Minibasket, che compongono lo staff tecnico del medesimo Settore, e di conferire loro l'attività di controllo e verifica delle linee programmatiche del Settore sul territorio;
- viste le proposte di nomina formulate dal Settore Minibasket;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare, per l'anno 2013, i seguenti Coordinatori Tecnici Territoriali:

Regione	Coordinatore Tecnico Territoriale
Calabria	Antonino De Giorgio
Campania	Antonio Nappi
Emilia Romagna/Marche/Umbria	Roberta Regis
Friuli Venezia Giulia	Lucio Bortolussi

Lazio/Abruzzo/Molise	Fabio Bagni e Marco Tamantini
Liguria	Antonella Annitto
Lombardia	Danilo Manstretta
Piemonte/Valle d'Aosta	Franco Zimbardi
Puglia/Basilicata	Benedetto De Carlo
Sardegna	Antonello Sechi
Sicilia	Valeria Puglisi
Toscana	Maurizio Cremonini
Veneto/Trentino Alto Adige	Stefano Palermo e Michela Pagnin

**DELIBERA N.229/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.336/2012, assunta nella riunione del Consiglio Federale del 3 e 4 febbraio 2012, con la quale veniva approvato il format di convenzione tra la Federazione e le Università o Facoltà di Scienze Motorie;
- vista la nota del prof. Francesco Cuzzolin, Responsabile dei Preparatori Fisici della FIP, con la quale integra l'art. 7 del format di convenzione relativamente alla figura del Preparatore Fisico;
- preso atto della nuova ipotesi di convenzione, che si allega alla presente e che forma parte sostanziale della presente delibera;
- acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali e del Presidente CNA;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare il nuova format di convenzione tra la Federazione e le Università o Facoltà di Scienze Motorie da assumere all'atto della stipula o del rinnovo delle convenzioni, come da allegato. Di conferire mandato alla segreteria del Settore Scuola per i relativi adempimenti.

**DELIBERA N.230/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la richiesta pervenuta dalla Società VERITAS 832 SRL con la quale richiede di poter organizzare il torneo nazionale denominato Join The Game 2013 avvalendosi della collaborazione Verde Sport spa che negli anni precedenti ha curato l'organizzazione del sopracitato torneo;

ritenuto opportuno stipulare una convenzione con la Società VERITAS 832 SRL per la definizione degli impegni organizzativi che verranno assunti dalle parti interessate;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali del Settore Giovanile Minibasket Scuola;

### **DELIBERA**

di conferire mandato, senza necessità di ulteriore ratifica, al Presidente Federale per la stipula e la sottoscrizione della convenzione con la Società VERITAS 832 SRL, quale Società organizzatrice del Join The Game 2013.

### **DELIBERA N.231/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la richiesta pervenuta dal Comitato Regionale FIP Calabria con la quale richiede, per alcune difficoltà legate all'impiantistica della regione e ad un ritardo nella programmazione ed inizio dei campionati giovanili, di essere autorizzato ad organizzare i campionati giovanili maschili con un minimo di 12 gare e i campionati giovanili femminili con un minimo 10 gare per la stagione sportiva 2012/13;

considerato che le Disposizioni Organizzative Annuali 2012/13 a pag. 110 e seguenti fissano, per i vari campionati giovanili femminili e maschili, un numero minimo di gare (14) che gli Uffici Tecnici dei Comitati Territoriali devono organizzare;

ritenuto opportuno derogare la disposizione sopra richiamata, per consentire al Comitato Regionale FIP Calabria l'organizzazione dei campionati giovanili, al fine di garantire la partecipazione all'attività agonistica federale delle proprie affiliate;

acquisito il parere favorevole del Consigliere federale Eugenio Crotti, Presidente del Settore Giovanile Minibasket Scuola;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

### **DELIBERA**

di concedere al Comitato Regionale FIP Calabria, in deroga ai regolamento federali, l'organizzazione dei campionati giovanili maschili con un minimo di 12 gare e i campionati giovanili femminili con un minimo 10 gare per l'anno sportivo 2012/2013;

### **DELIBERA N.232/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

- viste le Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013 assunte dal Consiglio Federale con deliberazione n. 419 nella riunione del 13 e 14 aprile;
- esaminata l'istanza presentata congiuntamente dalla Società A.S.Dil. Fortitudo Rosa (cod. 050059), partecipante al Campionato di Serie A2 femminile e dalla Società Satellite Libertas Basket Bologna (cod. 000143), partecipante al Campionato di Serie B regionale femminile, tendente ad ottenere la deroga per l'atleta Vespignani Sofia (4 marzo 1996) a quanto disciplinato al Capitolo XIV delle sopracitate Disposizioni consentendo alla stessa la partecipazione a due Campionati senior nel corso della medesima stagione sportiva;
- sentito il parere espresso dal Presidente del Settore Giovanile e dalla Commissione Tecnica Giovanile Femminile;

**DELIBERA**

di respingere l'istanza.

**DELIBERA N.233/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dall'atleta Rugolo Giovanni, nato a Reggio Calabria il 1 settembre 1981, volta ad ottenere il riconoscimento, dello status di atleta "fidelizzato" secondo quanto stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013 per il campionato DNA;
- letta la relazione agli atti del Consiglio Federale;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di accogliere l'istanza e considerare l'atleta Rugolo Giovanni, atleta "fidelizzato" per la Società Viola Reggio Calabria ssdarl codice 052776, per l'anno sportivo 2012/2013.

**DELIBERA N.234/2012**

Il Consiglio Federale

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista l'istanza presentata dalla signora Capulli Elena e dal signor Martinelli Michele, genitori dell'atleta Martinelli Francesco, nato a L'Aquila il 31 maggio 1996 e tesserato a favore della Società A.S.D. Polisportiva Petriana (cod. 000912) con la quale partecipa al Campionato Under 17 d'Eccellenza s.s.2012/2013;

- considerato che nell'istanza si richiede, in deroga all'articolo 50 comma 3 del Regolamento Esecutivo Gare, la possibilità che l'atleta possa continuare a svolgere il campionato Under 17 d'Eccellenza trasferendosi presso la Società A.S.D. NPC Willie Basket Rieti (cod. 052780);
- preso atto che, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 del Regolamento Esecutivo Gare, gli atleti già inseriti in lista elettronica per gare di categoria d'eccellenza, non possono essere più inseriti in lista elettronica per altra Società, per gare della stessa categoria nel corso della medesima stagione sportiva;
- sentita la relazione del Vicepresidente federale con la quale informa che l'atleta, a seguito del terremoto del 2009 che ha colpito la città de L'Aquila, ha dovuto trasferire il proprio domicilio presso la città di Roma dove risiede il padre, ma a seguito del recupero di una stabile dimora della madre l'atleta si è trasferito nuovamente presso la madre che continua a risiedere nella città de L'Aquila;
- preso atto che, dalla relazione esposta per le vie brevi al Vicepresidente federale dal padre dell'atleta, lo stesso risulta affidato alla madre;
- visto che a seguito del cambio di residenza, considerata la distanza dall'abitazione alla sede della Società di appartenenza, non è possibile per l'atleta continuare a svolgere la propria attività agonistica presso la Società A.S.D. Polisportiva Petriana;
- considerato che l'atleta ha espresso la volontà di tesserarsi a favore della Società A.S.D. NPC Willie Basket Rieti poiché la località risulta facilmente raggiungibile per distanza da L'Aquila e garantirebbe la partecipazione al medesimo Campionato cui lo stesso non potrebbe più partecipare per cause non imputabili alla sua volontà in caso di rigetto dell'istanza;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di autorizzare, in deroga all'articolo 50 comma 3 del Regolamento Esecutivo Gare, l'atleta Martinelli Francesco, a partecipare al campionato U17 Eccellenza con la Società A.S.D. NPC Willie Basket Rieti (cod. 052780) per la stagione sportiva 2012/2013.

## **DELIBERA N.235/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.33 assunta dal Presidente Federale in data 2 ottobre 2012 con la quale vengono approvati i "Criteri di Impiego e Valutazione degli Osservatori per i Campionati nazionali" per l'anno sportivo 2012/2013, e viene stabilito che in caso di contrasto tra i "Criteri" ed il Regolamento CIA avrà prevalenza quanto previsto nei "Criteri di Impiego e Valutazione degli Osservatori per i Campionati nazionali";
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

## **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.33, assunta dal Presidente Federale in data 2 ottobre 2012.

**DELIBERA N.236/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.35 assunta dal Presidente Federale in data 2 ottobre 2012, con la quale vengono modificati i Criteri di Impiego e Valutazione degli Arbitri per i Campionati dilettantistici per l'anno sportivo 2012-2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.35, assunta dal Presidente Federale in data 2 ottobre 2012.

**DELIBERA N.237/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.36 assunta dal Presidente Federale in data 2 ottobre 2012, con la quale viene stabilito che in caso di contrasto tra i Criteri di Impiego e Valutazione e il Regolamento CIA avranno prevalenza i Criteri di Impiego e Valutazione ed inoltre vengono approvati i "Criteri di Impiego e Valutazione degli Ufficiali di Campo per i Campionati nazionali" per l'anno sportivo 2012/2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.36, assunta dal Presidente Federale in data 2 ottobre 2012.

**DELIBERA N.238/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 23 assunta dal Commissario Straordinario CIA in data 5 novembre 2012, con la quale si propone la benemeranza per i tesserati Campolo Lorenzina di Reggio Calabria, Ferrari Carmine di Avellino, Fortino Alfonso di Salerno, Arcioni Ilario di Arezzo e Orlandi Francesco di Firenze; la benemeranza d'Eccellenza per il tesserato Nadalutti Adalberto di Udine;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare:

- i tesserati Campolo Lorenzina e Fortino Alfonso Ufficiali di Campo Benemeriti;
- i tesserati Ferrari Carmine, Arcioni Ilario e Orlandi Francesco Arbitri Benemeriti;
- il tesserato Nadalutti Adalberto Arbitro Benemerito d'Ecceellenza.

### **DELIBERA N.239/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.45 assunta dal Presidente Federale in data 29 ottobre 2012, con la quale vengono modificati i criteri di pagamento dei contributi NAS per l'anno sportivo 2012-2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.45, assunta dal Presidente Federale in data 29 ottobre 2012.

### **DELIBERA N.240/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.24, assunta dal Presidente Federale in data 13.09.2012, con la quale è stato deliberato di conferire allo Studio Montone nelle persone dell'Avv. Massimiliano Montone e della D.ssa Rosa M. Zaccaro l'incarico di assistenza del Presidente del Comitato Regionale Piemonte nella procedura pendente innanzi alla Direzione Territoriale del lavoro di Torino;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.24 assunta dal Presidente Federale in data 13.09.2012.

### **DELIBERA N.241/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la propria delibera assunta nella riunione del 28-29 settembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Santolamazza Riccardo / A.D. Anagni Basket;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Santolamazza Riccardo /A.D. Anagni Basket che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.242/2012**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Anagni Basket SSD SRL (cod. FIP 038808) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Corral Diego/Anagni Basket SSD Srl;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Anagni Basket SD SRL (cod. FIP 038808), fissando il termine del 4.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corral Diego/Anagni Basket SSD Srl.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.243/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Anagni Basket SSD SRL (cod. FIP 038808) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Ciribeni Leonardo/Anagni Basket SSD Srl;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Anagni Basket SD SRL (cod. FIP 038808), fissando il termine del 4.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ciribeni Leonardo/Anagni Basket SSD Srl.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.244/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Anagni Basket SSD SRL (cod. FIP 038808) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Pall. Don Bosco/Anagni Basket SSD Srl;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Anagni Basket SD SRL (cod. FIP 038808), fissando il termine del 4.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pall. Don Bosco/Anagni Basket SSD Srl.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.245/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Anagni Basket SSD SRL (cod. FIP 038808) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Vanni Francesco/Anagni Basket SSD Srl;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Anagni Basket SD SRL (cod. FIP 038808), fissando il termine del 4.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Vanni Francesco/Anagni Basket SSD Srl.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.246/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Di Lembo Massimo/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Lembo Massimo/ASD Team Viola Reggio Calabria .

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.247/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Niccolai Gabriele/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Niccolai Gabriele/ASD Team Viola Reggio Calabria.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.248/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Bianchi Massimo/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bianchi Massimo/ASD Team Viola Reggio Calabria .

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.249/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Corvino Valerio/ASD Nuova Virtus Molfetta;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142), fissando il termine del 4.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corvino Valerio/ASD Nuova Virtus Molfetta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.250/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Battista Luigi (per Braccini)/ASD Nuova Virtus Molfetta;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142), fissando il termine del 4.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Battista Luigi (per Braccini)/ASD Nuova Virtus Molfetta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.251/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Lombardo Facciale Giuseppe/ASD Nuova Virtus Molfetta;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142), fissando il termine del 4.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lombardo Facciale Giuseppe/ASD Nuova Virtus Molfetta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.252/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Casalvieri Gabriele/Pall. Rovereto;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Rovereto (cod. FIP 051811), fissando il termine del 4.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Casalvieri Gabriele/Pall. Rovereto.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.253/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Zanus Fortes/Pall. Rovereto;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Rovereto (cod. FIP 051811), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Zanus Fortes/Pall. Rovereto.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.254/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Scipioni Luca/Pall. Rovereto;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Rovereto (cod. FIP 051811), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scipioni Luca/Pall. Rovereto.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.255/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Pall. Padova (cod. FIP 052461) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Righetti Ivan/Pall. Padova 1931;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Padova (cod. FIP 052461), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Righetti Ivan/Pall. Padova.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.256/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Pall. Padova (cod. FIP 052461) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Sartori Giulio/Pall. Padova 1931;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Padova (cod. FIP 052461), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sartori Giulio/Pall. Padova.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.257/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) in relazione al mancato

adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Morghen Mattia/G.S. Riva del Garda;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Morghen Mattia/G.S. Riva del Garda;

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.258/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Garofalo Alessandro/G.S. Riva del Garda;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Garofalo Alessandro/G.S. Riva del Garda;

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.259/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Basket Marzocca (cod. FIP 018085) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Scipioni Luca/ASD Basket Marzocca;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Basket Marzocca (cod. FIP 018085), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scipioni Luca/ASD Basket Marzocca.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.260/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Basket Marzocca (cod. FIP 018085) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Conti Francesco/ASD Basket Marzocca;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Basket Marzocca (cod. FIP 018085), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Conti Francesco/ASD Basket Marzocca.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.261/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Audax Basket (cod. FIP 0041998) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Corlito Giampiero/ASD Audax Basket;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Audax Basket (cod. FIP 0041998), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corlito Giampiero/ASD Audax Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.262/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.114 Regolamento di Giustizia nei confronti del tesserato Fulvio Capello in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Fulvio Capello/ASD Pall. Cerro Maggiore;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità del tesserato Fulvio Capello, fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fulvio Capello/ASD Pall. Cerro Maggiore.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.114 comma 4) del Regolamento di Giustizia.

### **DELIBERA N.263/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Putignano Giovanni/Assi Basket Ostuni;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Putignano Giovanni/Assi Basket Ostuni.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.264/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Pall. Pool Venezia (cod. FIP 026320) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Corradini Francesco/ASD Pall. Pool Venezia;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall. Pool Venezia (cod. FIP 026320), fissando il termine del 04.01.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corradini Francesco/ASD Pool Venezia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.265/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dalla tesserata Anna Caliendo volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società A.D. Basket Alcamo (cod. FIP 001242) per il recupero di propri crediti;

rilevato che allo stato la società non risulta affiliata ma che il termine ultimo per rinnovare l'affiliazione è fissato al 28 febbraio 2013;

### **DELIBERA**

di autorizzare la tesserata Anna Caliendo ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società A.D. Basket Alcamo (cod. FIP 001242) per il recupero di propri crediti.

### **DELIBERA N.266/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Dimonte Giuseppe volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società A.D. Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) per il recupero di propri crediti;

rilevato che allo stato la società non risulta affiliata ma che il termine ultimo per rinnovare l'affiliazione è fissato al 28 febbraio 2013;

### **DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Dimonte Giuseppe ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società A.D. Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) per il recupero di propri crediti.

### **DELIBERA N.267/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'istanza presentata dal tesserato Federico Polo, Presidente della società A.S. Dil. Pallacanestro Mirano con la quale chiede di essere autorizzato ad adire la M.O. nei confronti dei sig.ri Cristina Corrò e Romano Stevanato nella qualità di genitori dell'atleta Roberto Stevanati;

vista la documentazione presentata a corredo dell'istanza;

### **DELIBERA**

Autorizzare il tesserato Federico Polo ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti dei dei sig.ri Cristina Corrò e Romano Stevanato nella qualità di genitori dell'atleta Roberta Stevanato.

### **DELIBERA N.268/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'istanza presentata dal tesserato Massimiliano Milli con la quale chiede di essere autorizzato ad adire la M.O. nei confronti dei tesserati Auriemma e Notarangelo in relazione a quanto riportato sul referto di gara da cui scaturiva una sanzione del Giudice Sportivo;

considerato che la vicenda rientra nell'ambito di questioni di carattere sportivo per le quali sono competenti gli organi di Giustizia Sportiva e che il contenuto dei referti di gara è funzionale all'adozione dei provvedimenti in ambito sportivo;

### **DELIBERA**

Respingere la richiesta di autorizzare del tesserato Massimiliano Milli ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti dei tesserati Auriemma e Notarangelo per quanto esposto nell'istanza.

**DELIBERA N.269/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il ricorso innanzi al TAR del Lazio notificato alla FIP dalla Sig.ra Sabrina Sodoti e dalla ASD Pall. Patti avverso il provvedimento pronunciato dal TNAS del CONI in data 1.03.2012;

considerato che è opportuno che la FIP si costituisca affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro;

**DELIBERA**

- costituirsi nel procedimento arbitrale in premessa promosso innanzi al TAR del Lazio contro la FIP;
- affidare l'incarico di assistenza e difesa della Federazione Italiana Pallacanestro nel ridetto procedimento allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro.

**DELIBERA N.270/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

preso atto dell'esistenza di una controversia tra Società Professionistiche partecipanti a Campionati diversi;

considerato che allo stato attuale la normativa federale non disciplina quale sia l'organo preposto per dirimere tale fattispecie di controversia;

ritenuto opportuno, nelle more dell'integrazione dei Regolamenti federali, individuare un organo di giustizia cui affidare tale controversia;

individuata nella Commissione Vertenze Arbitrali l'Organo di Giustizia cui affidare la controversia in esame;

sentito il parere positivo del Presidente della Commissione Vertenze Arbitrali

**DELIBERA**

di affidare alla Commissione Vertenze Arbitrali eventuali controversie tra Società Professionistiche partecipanti a Campionati diversi.

**DELIBERA N.271/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- vista la comunicazione del Coni prot.n.125 del 23/02/2012 con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2012;
- ravvisata la necessità di effettuare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2012 per programmi di attività e di spesa;
- presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2012;
- presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2012;

### **DELIBERA**

di approvare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2012 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

### **DELIBERA N.272/2012**

Il Consiglio federale

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Bilancio Preventivo 2013;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- considerato che il Bilancio Preventivo 2013 ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ;

### **DELIBERA**

il Bilancio Preventivo 2013, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e che verrà trasmesso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la successiva approvazione.

### **DELIBERA N.273/2012**

Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che il giorno 14 Novembre 2012 si è riunita a Milano la Commissione degli Onori del premio "Italia Basket Hall of Fame", al fine di esaminare i moduli di votazione pervenuti entro il 30 settembre 2012, termine previsto dal regolamento entro il quale esprimere la propria preferenza, e di stabilire i nomi delle personalità meritevoli di tale riconoscimento per l'anno 2012;

preso atto che nell'ambito della stessa riunione, la Commissione ha individuato le personalità che saranno sottoposte a votazione per l'assegnazione dei riconoscimenti relativi al 2013, oltre al personaggio meritevole di ricevere il premio per la categoria "Una vita per il basket" e "alla Memoria", e alla Nazionale Senior maschile di Nantes 1983, a cui sarà assegnato il trofeo per la categoria "Club storici e Nazionali italiane";

ritenute le proposte avanzate dalla Commissione degli Onori meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di ratificare le decisioni assunte dalla Commissione degli Onori, assegnando il premio "Italia Basket Hall of Fame" per l'anno 2012 ai personaggi di seguito indicati, suddivisi secondo le rispettive categorie:

- CATEGORIA ATLETI – Renzo Bariviera e Franco Bertini;
- CATEGORIA ATLETE – Wanda Sandon;
- CATEGORIA ALLENATORI – Dan Peterson;
- CATEGORIA ARBITRI – Stefano Cazzaro;
- CATEGORIA ALLA MEMORIA – Gianfranco Benvenuti.

- Di ratificare le decisioni assunte dalla Commissione degli Onori, che ha individuato i personaggi, suddivisi nelle rispettive categorie e di seguito elencati, che saranno sottoposti a votazione per l'assegnazione dei premi "Italia Basket Hall of Fame" per l'anno 2013:

- CATEGORIA ATLETI – Carlo Cagliari, Fabrizio Della Fiori, Enrico Gilardi, Renato Villalta;
- CATEGORIA ATLETE – Catarina Pollini, Bianca Rossi, Silvia Todeschini, Giuseppina Tufano;
- CATEGORIA ALLENATORI – Valerio Bianchini, Alberto Bucci, Ezio Cardaioli, Antonio Costanzo.

- Di ratificare l'assegnazione del riconoscimento 2013, per la categoria "Club storici e Nazionali italiane", alla Nazionale Senior maschile Medaglia d'Oro nel Campionato Europeo di Nantes 1983; per la categoria "Una vita per il Basket", a Alessandro Galleani; per la categoria "alla Memoria", a Gino Burcovich.

### **DELIBERA N.274/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.42 assunta dal Presidente Federale in data 23 ottobre 2012, con la quale vengono determinati i Collegi elettorali interregionali degli atleti e dei tecnici per l'elezione dei rispettivi delegati alle Assemblee di categoria ed alla 44<sup>a</sup> Assemblea Generale Ordinaria;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **D E L I B E R A**

di ratificare la delibera n.42 assunta dal Presidente Federale in data 23 ottobre 2012.

### **DELIBERA N.275/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.49 assunta dal Presidente Federale in data 31 ottobre 2012, con la quale viene nominata la sig.ra Daniela Geremia Incaricato Federale per il Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **D E L I B E R A**

di ratificare la delibera n.49 assunta dal Presidente Federale in data 31 ottobre 2012.

### **DELIBERA N.276/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.52 assunta dal Presidente Federale in data 8 novembre 2012, con la quale viene posticipata la data di votazione dei collegi elettorali di atleti e tecnici dilettanti ed atleti e tecnici professionisti al 3 e 4 dicembre 2012, mantenendo inalterata la costituzione dei Collegi elettorali già decisi;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **D E L I B E R A**

di ratificare la delibera n.52 assunta dal Presidente Federale in data 8 novembre 2012.

### **DELIBERA N.277/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.54 assunta dal Presidente Federale in data 16 novembre 2012, con la quale vengono indicati ai tecnici che collaborano con il Settore Squadre Nazionali il collegio elettorale di riferimento in cui poter esercitare il proprio diritto di voto in funzione della natura del rapporto sottoscritto con la FIP;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.54 assunta dal Presidente Federale in data 16 novembre 2012.

**DELIBERA N.278/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.55 assunta dal Presidente Federale in data 19 novembre 2012, con la quale viene convocata la 44<sup>a</sup> Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 12 gennaio 2013 presso l'Hotel Ergife via Aurelia 619, 00165 a Roma;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.55 assunta dal Presidente Federale in data 19 novembre 2012.

**DELIBERA N.279/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.56 assunta dal Presidente Federale in data 19 novembre 2012, con la quale viene indicata la ripartizione degli oneri relativi alle spese di partecipazione dei Delegati eletti;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.56 assunta dal Presidente Federale in data 19 novembre 2012.

**DELIBERA N.280/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.57 assunta dal Presidente Federale in data 19 novembre 2012, con la quale si autorizzano senza alcun addebito gli eventuali spostamenti richiesti da società che hanno propri atleti e tecnici coinvolti quali delegati o candidati nei lavori assembleari;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.57 assunta dal Presidente Federale in data 19 novembre 2012.

### **DELIBERA N.281/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.58 assunta dal Presidente Federale in data 19 novembre 2012, con la quale viene fissato il termine entro il quale il delegato potrà inviare comunicazione scritta che giustifichi il proprio impedimento temporaneo, al fine dell'applicazione di quanto disposto nei rispettivi regolamenti elettorali;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.58 assunta dal Presidente Federale in data 19 novembre 2012.

### **DELIBERA N.282/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 59/2012, assunta dal Presidente Federale in data 22 novembre 2012, con la quale è stato stabilito, in deroga all'art.102 comma 1 del Regolamento di Giustizia, di procedere d'ufficio alle richieste di svincolo presentate dai tesserati della società Eagles s.s.a.d.r.l. (codice FIP 052578);

considerato che le Disposizioni Organizzative Annuali 2012/13 a pag. 104 non consentono agli atleti di categoria giovanile già inseriti in lista elettronica, per gare di DNG e gli altri Campionati di Categoria Eccellenza, di poter essere inseriti in lista elettronica per altra Società per gare della stessa categoria, a seguito di un trasferimento;

ritenuto opportuno derogare la disposizione sopra richiamata, per consentire agli atleti della società Eagles s.s.a.d.r.l. (codice FIP 052578) di continuare la propria partecipazione

ad un'attività tecnicamente valida, quale Campionati Giovanili d'Eccellenza o DNG, venuta meno per cause non dipendenti dalla loro volontà;

visto l'art.6 comma 4 del R.E. Tesseramento che stabilisce l'opportunità di tesserare massimo 4 (quattro) atleti già inseriti in lista elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare;

reputato di dover confermare quanto stabilito dall'art.6 comma 4 del R.E. Tesseramento per evitare di alterare l'uguaglianza competitiva a seguito di un trasferimento di un numero superiore a 4 degli atleti della società Eagles s.s.a.d.r.l. (codice FIP 052578) verso un'unica società;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.59/2012 assunta dal Presidente Federale in data 22 novembre 2012 con la quale viene stabilito di procedere d'ufficio allo svincolo degli atleti senior della società Eagles s.s.a.d.r.l. (codice FIP 052578) a fronte di una richiesta presentata dall'atleta all'Ufficio Tesseramento Atleti; di procedere d'ufficio allo svincolo degli atleti in età giovanile della società Eagles s.s.a.d.r.l. (codice FIP 052578) a fronte di una richiesta presentata dall'atleta all'Ufficio Tesseramento Atleti, corredata del modello di tesseramento debitamente sottoscritto in favore della nuova società.

Di concedere, in deroga alle D.O.A. 2012/13, la partecipazione a gare di campionato di DNG o Giovanili d'Eccellenza agli atleti della società Eagles s.s.a.d.r.l. (codice FIP 052578), che dovessero presentare la richiesta di svincolo, fermo restando i limiti previsti dall'art.6 del R.E. Tesseramento.

### **DELIBERA N.283/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;

visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;

considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

ritenuta la richiesta di riconoscimento meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
------	---	---	-------------	-----------	-------

052713	TO	FI	A.S.DIL. PALL. CAMPI BISENZIO	VIA DELLE MICCINE 51	CAMPI BIENZIO
052731	EM	RA	CLUB ATL ROMAGNA S. COOP. SD	PIAZZALE PANCRAZI 1	FAENZA
052746	LO	BG	A.D. XXL BERGAMO BASKET	VIA BORGO SANTA CATERINA 1/C	BERGAMO
052752	EM	RN	A.S.D. MISANO PIRATES	VIA DELLA REPUBBLICA 15	MISANO ADRIATICO
052756	VE	TV	PALLACANESTRO MOTTA ASD	VIA PASSANTE CHINAZZO DELLA MO	MOTTA DI LIVENZA
052758	CM	SA	ASD POLISPORTIVA TERZO TEMPO	VIA DOGANA VECCHIA N.4	SALERNO
052761	MA	AN	ASD TEAMMATES	VIA ORFANOTROFIO, 12	JESI
052764	LA	LT	FORMIA BASKETBALL A.S.D.	VIA MAMURRA 21	FORMIA
052766	VE	PD	A.S.D. CITTADELLA CUBS	VIA PAGGIOLA 2	CITTADELLA
052768	EM	PR	ASD GS DIL SALSOMAGGIORE CITY	VICOLO CERVIA 8	SALSOMAGGIORE TERME
052769	VE	PD	PADOVA KINGS BASKETBALL ASD	VIA ROMA, 72 / B	VILLAFRANCA PADOVANA
052773	CM	AV	A.S.D. NUOVA PALL.AVELLINO	VIA BRIGATA 3	AVELLINO
052775	VE	VE	MINIBASKET MURANO A.S.D.	VIA RIVA LONGA 18	MURANO
052777	MA	MC	ASD INDEPENDIENTE BASKET MC	VIA DEI VELINI, 14	MACERATA
052778	SO	SR	ASD SIRACUSA BASKET	VIALE TEOCRITO 11/C, SC C	SIRACUSA
052780	LA	RI	ASD NPC WILLIE BASKET RIETI	VIA SANIZI, 19	RIETI
052781	LA	RM	ASD ROMA NORD 2012	VIA NEMORENSE 111	ROMA
052783	FR	GO	A.S.D.PALLACANESTRO BISIACA	VIA P. BLASERNA, 4	MONFALCONE
052784	FR	GO	A.S.D. NUOVA PALL. STARANZANO	VIA S.MONTES 8	STARANZANO
052785	TO	PI	PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD	VIA PIZZIGONI 4	SAN MINIATO
052786	FR	PN	A.D.JULIA CONCORDIA BASKET	VIA DELLO SPORT, 1	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
052787	VE	PD	A.S.D. SHOWTIME PERNUMIA	VIA SAVELLON, 40 / B	PERNUMIA
052788	TN	BZ	ASD BASKET ROSA BOLZANO	VIA FIRENZE 11/D/5	BOLZANO * BOZEN
052789	VE	TV	POLISPORTIVA	VIA ALVARO, 1	ZERO BRANCO

			ZEROSPORT A.S.D.		
052790	FR	UD	A.S.D. JUVENILIA	VIA VAAT, 88	BAGNARIA ARSA
052793	SO	ME	ASD ALMA BASKET	VIA SAN GIOVANNI, 65	PATTI
052795	LA	RM	ASD INTERNATIONAL 2012	VIA DEL MASCHERINO 40	ROMA
052796	LO	VA	POLISP. VIRTUS SOLBIATE ASD	VIA XXV APRILE 12	SOLBIATE OLONA
052798	LO	BG	ASD GHOST BASKET GANDINO	VIA DIAZ 34	GANDINO
052799	PU	BA	A.S.D. NUOVA VIRTUS CORATO	VIA BERNINI 21/M	CORATO
052800	CM	SA	FREE BASKETBALL A.S.D.	VIA GIOVANNI XXXIII 110	SCAFATI
052803	UM	TR	ASD TERNANA BASKET	VIA DELLE CONCE, 5	TERNI
052804	PI	NO	AMICI DELLA PALLACANESTRO ASD	VIA ALLA STAZIONE 4	CASTELLETTO SOPRA TICINO
052806	TO	SI	POL. D. ASINALONGA	VIA E. GIANNINI 2	SINALUNGA
052807	CM	AV	A.S.D. PALL. BAIANO 1988	VIA DE SANCTIS 22	BAIANO
052808	LO	MB	PALL. S.GERARDO MONZA ASD	VIA CREMONA. 7	MONZA
052813	CA	RC	A.S.D.BASKET GIOIOSA IONICA	VIA DIAZ 27	GIOIOSA IONICA
052814	CA	RC	A.D. FRIZZ PALMI	PIAZZA BADOLATI, 10	PALMI
052815	SA	OR	A.S.D. SINIS BASKET	VIA TEVERE, 34	CABRAS
052816	LO	BS	ASD POLISP. URAGO D'OGGIO	VIA RUDIANO	URAGO D'OGGIO
052821	FR	PN	ASD MORSANGELES GEESE	VIA GIUSEPPE INFANTI, 13	MORSANO AL TAGLIAMENTO
052823	LO	VA	G. B. ASSOCIATION ASD	VIA DEI MILLE 8/B	GALLARATE
052824	PI	TO	A.S. DIL. PGA	VIA BENETTI 92	AVIGLIANA
052827	PU	BA	A.S.D. OLIMPIA GIOIA	VIA FEDERICO FELLINI 75/M	GIOIA DEL COLLE
052834	CA	CS	CASTRO BASKET ASD	VIA ROMA 163	CASTROVILLARI
052840	EM	BO	ASD BASKET ALTEDO 2012	VIA GAGARIN, 15	MALALBERGO
052841	CA	CS	NUOVA AMATORI BASKET A.S.D.	VIA CIRO MENOTTI 6	RENDE
052842	PI	CN	B.C. CAYMANS ASD	VIA CUNEO 28/B	SAVIGLIANO
052844	VE	TV	A.S.D. REVOLUTION BASKET	CALLE DEL CARBON, 11/A	CASTELFRANCO VENETO
052845	MA	FM	ASD. SC. BASKET MONTEGRANARO	VIA MARTIRI D'UNGHERIA SCN	MONTEGRANARO
052847	CM	NA	TORRE DEL GRECO BASKET	VIA S.NOTO 31	TORRE DEL GRECO

052851	MO	IS	A.S.D. FORTITUDO AESERNIA	VIA UMBRIA S.N.C.	ISERNIA
052852	LO	MI	ASD USOB 1949	VIA IV NOVEMBRE 42	BAREGGIO
052879	EM	PR	VICO ROOSTERS ASD	VIA MARTIRI DELLA LIB.NE 99	PARMA
052886	CM	NA	G.L.LIBERA SANVITALIANO A.S.D	VIA RICCIO 1	SAN VITALIANO
052887	EM	FE	ASD ARGENTA BASKET 2012	VIA FIUME, 5	ARGENTA
052902	CM	NA	ASD POLISP. BASKET VESUVIO	VIA PIROMALLO SNC	NAPOLI
052884	SA	SS	A.S.D. ANGEDRAS	VIA IPPOLITO NIEVO 4	SASSARI
052855	VE	VR	CENTRO M.B. ALPO A.S.D.	VIA PIAZZOLA	VILLAFRANCA DI VERONA
052897	PU	BA	ASD NUOVA CESTISTICA RUVA	VIA CATTEDRALE 106	RUVO DI PUGLIA
052903	EM	PR	A.S.D. MINIBASKET SALSO	VIA BARGONE GIARINE 43/A	PARMA
052820	LA	RM	ASD C.R. SPORTLAB	VIA F. SEISMIT DODA 16 A2	ROMA
052866	LA	RM	ASD GUIDONIA SC MANIANPAMA	VIA LAGO DEI TARTARI 25	GUIDONIA MONTECELIO
052772	LO	BG	ASD BASKET VALTEXAS	VIA P.R. DA STABELLO 24	BERGAMO
052861	CM	NA	ACCADEMIA DEL BASKET NAPOLI	P.CO MARGHERITA 113	NAPOLI
052853	MABO BASKET ASD	LO	MN	VIA DE GASPERI 40	VIADANA
052862	A.S.D. FULGOR SOMMA	LO	VA	VIA DIANA 24	SOMMA LOMBARDO

**DELIBERA N.284/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società ASD VENARIA BASKETBALL SCHOOL (cod. FIP 046150) iscritta al Campionato U19 Maschile in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla ASD VENARIA BASKETBALL SCHOOL (cod. FIP 046150) da VENARIA REALE a SAN MAURO TORINESE (TO) - 10099 VIA BURGO.

**DELIBERA N.285/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società JUVENILIA BASKET SCHIO A.S.D. (cod. FIP 000962) iscritta al campionato 2<sup>a</sup> Div. Maschile in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla JUVENILIA BASKET SCHIO A.S.D. (cod. FIP 000962) da THIENE a SCHIO(VI) - 36015 Via G. Marconi, 16.

**DELIBERA N.286/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.Dil.Basket Sermoneta (cod. FIP 051869) iscritta al campionato D reg. in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A.S.Dil.Basket Sermoneta (cod. FIP 051869) da LATINA a SERMONETA(LT) - 04013 Via Le Prate,snc.

**DELIBERA N.287/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società ASD FUTURVIRTUS (cod. FIP 051847) iscritta al campionato U13 Elite in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla ASD FUTURVIRTUS (cod. FIP 051847) da GRANAROLO DELL'EMILIA a BOLOGNA(BO) - 40100 viale della Repubblica,21.

**DELIBERA N.288/2012**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.32 assunta dal Presidente Federale in data 28 settembre 2012 con la quale si conferisce mandato alla Segreteria Federale di comunicare a tutte le Società affiliate il proprio diritto al voto in occasione dell'Assemblea elettiva, e di trasmettere il prospetto del numero dei delegati spettanti ai vari Collegi Elettorali;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.32 assunta dal Presidente Federale in data 28 settembre 2012.

---

Roma, 24 novembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE  
F.to Dino Meneghin